

REPUBBLICA ITALIANA  
**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
*DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA., PARCHI,  
POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI*  
L'AQUILA

**Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali, Storico Architettonici e V.I.A.**

L'Aquila li, 4 Agosto 2004

Protocollo 11024/04

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Tutela dell'Ambiente  
Via F. Guelfi  
67100 L'AQUILA

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Tutela dell'Ambiente  
Via G. Milli,2  
64100 TERAMO

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Tutela dell'Ambiente  
Piazza M. Venturi,2  
66100 CHIETI

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Tutela dell'Ambiente  
Piazza Italia,30  
65121 PESCARA

*e p c*

*Alla Direzione Turismo –Ambiente-Energia*  
Servizio Gestione dei Rifiuti  
Via Passolanciano, 75  
65100 PESCARA

**Oggetto: “Stazioni ecologiche di supporto alla raccolta differenziata”- Nota delle Province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, trasmessa dal Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo, ns. prot. 9200/2004.**

Con nota n° 15648/2004, le quattro province abruzzesi, nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n°22, hanno richiesto al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, *“le stazioni ecologiche, nelle quali effettuare anche il deposito di rifiuti quali beni durevoli dismessi (frigoriferi, apparecchi televisivi, monitor di computer) oppure accumulatori classificati pericolosi ai sensi della vigente normativa”*.

Ben consci che la problematica sollevata, sia di indubbio gravame, questo Servizio ha ritenuto opportuno approfondire globalmente la questione.

In primo luogo, anche sulla base delle esperienze maturate attraverso l'esame delle pratiche via via trasmesse dagli uffici del Servizio Regionale competente, abbiamo potuto verificare come per gli interventi di che trattasi, vengano sistematicamente usate definizioni diverse. Tra le più usate ricorrono, “deposito preliminare” oppure “stoccaggio provvisorio” o “isole ecologiche, etc.

Da questo fatto, solo apparentemente insignificante, in realtà deriva la difficoltà di attribuzione dell'intervento, alla relativa categoria degli allegati B e C del D. Lgs. 22/1997, con diretta ripercussione

sulle procedure di cui alla D.G.R. n° 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra premesso, si ritiene comunque di poter affermare che, a prescindere dalle eventuali definizioni dell'impianto, esso va considerato sotto i due seguenti aspetti fondamentali:

- L'attività effettivamente esercitata;
- La destinazione finale dei rifiuti trattati o stoccati.

Pertanto:

- qualora i rifiuti conferiti all'impianto vengano tenuti in deposito ai fini di un successivo smaltimento, secondo le operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) dell'allegato B del D. Lgs 22/97, l'impianto si configura come deposito preliminare corrispondente alla lettera D15 dello stesso allegato;

- al contrario, se i rifiuti stessi vengono successivamente conferiti ad altro impianto, che ne effettua il recupero secondo operazioni corrispondenti a quelle descritte alle lettere da R1 a R12 dell'allegato C allo stesso decreto legislativo, l'impianto si configura quale messa in riserva, R13 del medesimo allegato.

In effetti, se così non fosse non sarebbe necessario distinguere le due categorie, sia come collocazione (allegato) sia come lettera di riferimento (D15 o R13), dato che l'attività è in sé e per sé identica, salvo che per la destinazione finale del rifiuto stesso e per la finalità dei trattamenti che esso subirà a valle del deposito preliminare (o messa in riserva).

La "destinazione finale" dei rifiuti, chiaramente dichiarata nella richiesta, è quindi fondamentale per accertare se l'intervento, deve essere sottoposto o meno, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si ritiene di conseguenza, che sussista l'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale a carico degli impianti definibili quali D15 (VIA regionale), mentre per quelli appartenenti alla categoria R13 non intervenga tale obbligo, nel caso sia effettivamente indicato, che i rifiuti "vengono successivamente conferiti ad altro impianto che ne effettua il recupero".

Tutto ciò, salve restando :

- le diverse considerazioni, nel caso in cui i rifiuti trattati risultassero tali da rientrare nella categoria dei tossici e nocivi, ex DPR 915/1982, per i quali la competenza in materia di VIA sarebbe direttamente riferibile al Ministero dell'Ambiente;

- l'eventuale sussistenza delle procedure di cui all'art. 159 del D.Lgs n°42/2004 (N.O. Beni Ambientali), nonché del D.P.R. n°357/97 (Valutazione d'Incidenza).

SM/sm

IL DIRIGENTE  
(Arch. Antonio SORGI)